

POLITICHE LEGISLATIVE LEGISLAZIONE D'IMPRESA

Roma, 16.07.08
Prot. n. 02398
Com. n. 46

OGGETTO: Direttiva 2008/52/CE relativa alla mediazione in materia civile e commerciale

Il 21 maggio 2008 è stata adottata dal Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea la Direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Il provvedimento in oggetto, già pubblicato nella G.U.C.E. L. 136 del 24 maggio 2008, fa seguito alla pubblicazione di un Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale nonché di un codice europeo di condotta dei mediatori e dovrà essere recepito dagli Stati membri (ad eccezione della Danimarca) entro il 21 maggio 2011.

La finalità della Direttiva è quella di garantire a tutti i cittadini dell'Unione «*un accesso più rapido e meno costoso alla giustizia*» facilitando il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere – che favoriscono la composizione amichevole delle medesime – ed incoraggiando il ricorso alla mediazione.

Sebbene – come sopra precisato – il provvedimento si applichi alle controversie transfrontaliere (cioè quelle in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte), nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare le disposizioni in essa contenute anche ai procedimenti interni, previa specificazione nella legge d'attuazione

Essa non si applica, invece, alle questioni fiscali, doganali o amministrative, né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Inoltre, come affermato nel preambolo, la direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l'arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia.

Ai fini della normativa in esame per "mediazione" si intende «*un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore*», rientrante nell'ambito degli strumenti di risoluzione delle controversie su base volontaria e di natura extragiudiziale (c.d. "Alternative Dispute Resolutions" o, più brevemente, "ADR").

A tal proposito, si afferma il principio in forza del quale le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro e include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione.

La Direttiva prevede, infatti, che l'organo giurisdizionale investito di una causa, previa valutazione discrezionale che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, possa invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Il medesimo organo può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.

Rimane tuttavia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti il ricorso alle normali vie giudiziarie.

Viene poi richiesto agli Stati membri di favorire l'elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori, la diffusione del codice europeo di condotta dei mediatori, lo sviluppo di un sistema di certificazione alle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione e la formazione iniziale e successiva dei mediatori;

La Direttiva prevede inoltre che il contenuto dell'accordo, raggiunto in sede di mediazione, possa avere efficacia di titolo esecutivo qualora le parti convengano in tal senso (la richiesta deve essere fatta congiuntamente dalle parti o da una di esse con il consenso espresso delle altre). L'esecutività non può tuttavia essere concessa qualora l'accordo sia contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se detta legge non ne preveda l'esecutività.

Viene altresì precisato che il contenuto dell'accordo potrà essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.

Un ulteriore aspetto da evidenziare in relazione al provvedimento in esame è rappresentato dalla previsione delle c.d. linee guida sulla riservatezza: gli Stati membri sono infatti chiamati a garantire che (salvo diversa decisione delle parti) né i mediatori né le parti o gli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato, in merito ad informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso.

Tale vincolo di riservatezza, di carattere generale, non sussiste tuttavia nelle seguenti specifiche ipotesi:

- qualora ciò sia necessario per «*superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato*», come ad esempio per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all'integrità fisica o psicologica di una persona;
- la comunicazione del contenuto dell'accordo risultante dalla conciliazione sia necessaria ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione di tale accordo.

La Direttiva affronta, infine, il problema della decorrenza dei termini: al riguardo si specifica che gli Stati membri devono provvedere affinché alle parti che scelgono la mediazione non venga successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o di decadenza.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Mancini